



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 – 13 OTTOBRE 2022

Riunione del giorno 12 ottobre 2022

05.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **S.S. ASD PALLAVOLO DELFINO PESCIA** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **Giovanni GIANNONI** n.q. di Presidente p.t. della **ASD PALLAVOLO DELFINO PESCIA**
- Sig. **Marjan GJOKLAJ**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi – Presidente

Avv. Antonio Amato– Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni – Componente Estensore

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

- **S.S. A.S.D. PALLAVOLO DELFINO PESCIA**, *in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 9 e 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2 e 43, co. 1 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver violato la normativa FIPAV in materia di tesseramento, tesserando come "atleta italiano" il cittadino albanese Gjoklaj Marjan già tesserato con la federazione albanese;*
- Sig. **GIANNONI Giovanni**, n.q. di Presidente del Sodalizio A.S.D. Pallavolo Delfino Pescia, *per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 9 e 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2, lett. a) e b) e 43, co. 1 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver, il sodalizio A.S.D. Pallavolo Delfino Pescia di cui è legale rappresentante, violato la normativa FIPAV in materia di tesseramento, tesserando come "atleta italiano" il cittadino albanese Gjoklaj Marjan già tesserato con la federazione albanese;*



- Sig. GJOKLAJ Marjan, per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 10 e 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2, 19, co. 2, lett. a) e b) e 43, co. 1 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver violato la normativa FIPAV in materia di tesseramento, richiedendo il tesseramento come “atleta italiano”, pur essendo stato già stato tesserato con la federazione albanese.

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l’atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava gli incolpati per l’udienza del 12 ottobre 2022, in modalità videoconferenza.

All’udienza compariva per la Procura l’Avv. Andrea Gentile il quale illustrava il deferimento e concludeva per l’accertamento della responsabilità degli incolpati e per la conseguente irrogazione di idonee sanzioni a carico degli stessi.

Compariva altresì il legale rapp.te del sodalizio sig. Giannone il quale ammetteva l’errore commesso, se pur in buona fede, dal sodalizio ed evidenziava l’assoluta mancanza di colpevolezza in capo all’atleta in quanto non a conoscenza delle procedure di tesseramento; circostanza questa ribadita dallo stesso atleta anch’egli comparso in udienza.

All’esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dal provvedimento di revoca del tesseramento dell’atleta Marjan Gjoklaj dalla società ASD Pallavolo Delfino Pescia, adottato in data 07.06.2022 dal competente Ufficio Tesseramento (Prot/Tess/000429/22) e contestualmente trasmesso alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa. La revoca del tesseramento veniva disposta essendo stato accertato che il suddetto atleta era stato tesserato come “atleta italiano” benchè già lo fosse stato presso la federazione albanese.

Unitamente al provvedimento di revoca, l’Ufficio esponente trasmetteva alla Procura l’ampia istruttoria documentale esperita anche in collaborazione con i corrispondenti uffici della Federazione Albanese.



Acquisito detto materiale probatorio, ritenendo ampiamente provati i fatti ed evidente la responsabilità degli incolpati, la Procura formalizzava il deferimento degli stessi dinanzi questo Tribunale.

* * * * *

Alla luce degli elementi acquisiti agli atti del procedimento, ritiene il Tribunale che non sussistano dubbi di sorta sulla sussistenza dell'illecito contestato e dunque sulla responsabilità di tutti gli incolpati.

Risulta infatti accertato, anche in forza delle informazioni fornite dalla Federazione Albanese e delle ammissioni offerte dallo stesso legale rapp.te del sodalizio, che l'atleta Marjan Gjoklaj - prima di essere tesserato in data 24.05.2022 presso la Federazione Italiana con il sodalizio ASD Pallavolo Delfino Pescia – avesse già praticato lo sport della pallavolo a livello agonistico con numerosi clubs militanti nei campionati albanesi, oltre ad aver partecipato a varie competizioni europee per club e nazionali (con la maglia della nazionale albanese).

Accertato storicamente detto presupposto, l'avvenuto successivo tesseramento chiesto ed ottenuto dal sodalizio incolpato integra la violazione della norma sancita dall'art. 43 R.A.T. che regola il tesseramento come "atleti italiani" di cittadini stranieri e che appunto prevede al comma 1 la possibilità di effettuare tale tesseramento solo per il cittadino straniero "*che non sia mai stato tesserato con una federazione straniera*". Ne consegue che il tesseramento de quo sia stato effettuato in totale assenza dei necessari presupposti regolamentari e che tale irregolarità comporti a mente dell'art. 28 comma 3 del R.A.T. la revoca del tesseramento da parte del competente Ufficio e a mente dell'art. 29 del R.A.T. la responsabilità disciplinare di chi ha richiesto il tesseramento.

Le circostanze emerse in udienza, tanto per quanto concerne l'assoluta buona fede del sodalizio, quanto l'ignoranza in capo all'atleta dei regolamenti in essere, non possono assurgere a scriminanti della condotta contestata ma, unitamente alla condotta processuale tenuta da entrambi, ritiene il Tribunale possano essere invece valutate come circostanze attenuanti e pertanto legittimare l'applicazione delle sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

Per tutte le ragioni che precedono, ritenuta sussistente la responsabilità di tutti gli incolpati per i fatti loro ascritti in ragione delle rispettive competenze, il Tribunale delibera di irrogare le sanzioni di cui al dispositivo



Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del sig. Giovanni Giannoni, n.q. di Presidente p.t. del sodalizio A.S.D. Pallavolo Delfino Pescia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- a carico del sodalizio A.S.D. Pallavolo Delfino Pescia la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00):
- a carico dell'atleta sig. Marjan Gjoklaj la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 1 (uno).

Roma, 13 ottobre 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 ottobre 2022